REGOLAMENTO

PER

L'OSPIZIO DI MENDICITÀ

DI

PISA

REGOLAMENTO

PER

L'OSPIZIO DI MENDICITÀ

DI

PISA

PISA

TIPOGRAFIA NISTRI

1862
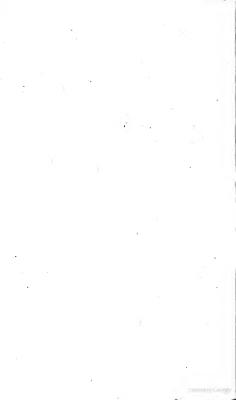
VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni

Vista la Deliberazione del Consiglio Generale della Comunità di Pisa, 24 Aprile 1862, relativa al Regolamento organico per quell'Ospizio di Mendicità;

Avuto il parere del Consiglio di Stato

Abbiamo decretato e decretiamo

È approvato il Regolamento Organico come sopra propostoci per l'Ospizio di Mendicità di Pisa e sarà vidimato d'Ordine Nostro dal Ministro predetto.

Lo stesso Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino addì 31 Luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.
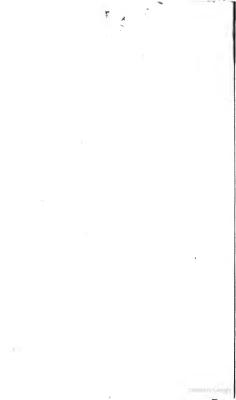
TITOLO I.

Oggetto dell'Istituto.

Art. 1. L'Ospizio di Mendicità è un Istituto di pura beneficenza avente amministrazione e rendite proprie, posto sotto la tutela del Municipio e diretto a somministrare ricovero e alimento ai miserabili d'ambo i sessi, tanto nati nella Comunità di Pisa quanto ivi domiciliati da sette anni almeno, e che sieno inabili a procurarsi il vivere col proprio lavoro.

TITOLO II.

Ammissione nell'Istituto.

2. Al soddisfacimento di questo scopo sono ricettati nel Pio Luogo,

1.° I vecchi dai 60 anni in sù.

2.° I ciechi e gli storpi di ogni età, e ogni altro povero invalido.

3.° I ragazzi abbandonati per le strade dell'età dai 7 ai 15 anni inclusive.

3. Quando la capacità del locale lo consenta, sono ammessi anche i miserabili degli altri Comuni della Provincia posti nelle condizioni dell'articolo precedente, sempre che dalle amministrazioni di esse venga assunto il carico della loro mensile dozzina ragguagliata al rimborso della spesa di mantenimento.

4. Dal novero dei sopra contemplati sono esclusi o rimandati

1.° Gli affetti da malattie cutanee, sordide e contagiose.

2.° Gli alienati di mente.

3.° I miserabili che abbiano parenti tenuti per legge a mantenerli.

4.° Quelli, a cui son chiamati di provvedere altri Istituti di pubblica beneficenza della città.

5.° I reclusi, che per la loro cattiva condotta fossero causa di scandalo nell'interno dell'Ospizio, e si dimostrassero incorreggibili alle ammonizioni.

TITOLO III.

Obblighi dei Ricoverati.

5. I ricoverati nell'Ospizio hanno obbligo di accudire a seconda della loro età, salute e attitudine

ad un qualche lavoro che li tolga dall'inedia dell'ozio, e ne moralizzi l'esistenza.

6. Come mezzo preordinato a questo fine, il lavoro è regolato in modo da farlo piuttosto desiderare che ritenere per un gastigo.

Quindi il retratto del lavoro è devoluto per una metà al ricoverato che lo avrà fatto, dovendo l'altra metà andare a benefizio del Pio Stabilimento.

7. I lavori ai quali i miserabili devono dedicarsi sono

PER LE FEMMINE

quello del cucito, del tessere, dell'incannare, del far calze, filare ec.

PER I MASCHI

quello del sarto, del legnajolo, del tornitore, del legatore di libri ec.

8. Le ragazze imparano i detti mestieri nell'interno dell'Ospizio. I ragazzi anche fuori presso qualche capo di bottega, a cui vengono affidati dietro deliberazione della Deputazione.

9. Gli uni e le altre a seconda della loro età, e dopo che avranno acquistati sentimenti di buona e religiosa morale, potranno essere collocati anche con famiglie di cittadini o di agricoltori.

L'Ospizio conserva però sempre su i medesimi un amorevole patrocinio fino all'età di 21 anno.

10. I ricoverati giovani imparano inoltre nell'Ospizio a leggere, scrivere e far di conto.

TITOLO IV.

Mezzi d'esistenza dell'Istituto.

11. Il Pio Stabilimento si mantiene;

1.° Colle rendite proprie;

2.° Con lasciti di pie persone;

3.° Col retratto del lavoro che si eseguisce dai ricoverati, previa la detrazione a loro favore della quota indicata all'art. 6.

4.° Colle oblazioni in danaro o in natura dei particolari, o con altro mezzo di caritativo soccorso che possa realizzarsi;

5.° Colle elemosine che possono raccogliersi nelle cassette che son tenute in luoghi fissi e appariscenti nell'interno delle chiese, e nella facciata del locale dell'Ospizio, e che portano scritto sulla loro fronte la leggenda, *Ospizio di Mendicità*;

6.° Col concorso fisso o eventuale degli altri Pii Stabilimenti della città; e all'occorrenza

7.° Con un sussidio somministrato dal Municipio e dal Compartimento.

TITOLO V.

Sopritendenza all'Istituto.

12. La Sopritendenza generale all'Ospizio è affidata a una Deputazione composta di 12 cittadini oltre il Presidente.

Sei dei suoi componenti sono a nomina del Municipio, a cui spetta l'alta tutela dello stabilimento: altri sei del Corpo dei singoli Benefattori ed Enti morali, che concorrono al suo mantenimento con un oblazione annua non minore di Lire 50, e che li elegge a maggiorità relativa di voti in adunanza generale, convocata a quest'unico oggetto alla fine d'ogni anno.

Oltre questo diritto di far parte della Deputazione, i singoli Benefattori che assicurano all'Ospizio una rendita perpetua maggiore di L. 150, hanno l'altro a una memoria commemorativa nell'interno del Pio Luogo da stabilirsi dalla Deputazione stessa a seconda delle elargizioni.

13. I Deputati si rinnovano per un terzo ogni anno.

14. Presidente della Deputazione è il Gonfaloniere pro-tempore della Comunità, o chi ne fa le veci: Segretario uno dei componenti la Deputazione scelto dalla medesima.

Il Presidente e il Segretario della Deputazione sono a un tempo Presidente e Segretario dell'Assemblea dei singoli Benefattori.

15. La Deputazione si aduna ogni mese, e tutte le volte che il bisogno lo richiede. Le sue Deliberazioni sono legali quando intervenga la metà più uno dei suoi componenti. Esse sono legalizzate dalla firma del suo Presidente e da quella del suo Segretario.

Le Deliberazioni sono prese a pluralità di voti.

16. Ogni sei mesi la Deputazione sceglie nel suo seno uno dei propri componenti, a cui è dato incarico di far l'ispezione dell'interno dell'Ospizio, di presentarne in iscritto il rapporto, e di proporre alla Deputazione i provvedimenti opportuni.

17. Sono nelle competenze della Deputazione legalmente adunata;

1.° La proposta di una terna per la nomina del Direttore, di cui la scelta è devoluta al Municipio;

2.° L'esame e la risoluzione delle dimande per l'ammissione nell'Ospizio;

3.° L'esame e l'approvazione dei Bilanci preventivo e consuntivo che le vengono rimessi dal Direttore, il primo dentro il mese di Novembre di ciaschedun anno, il secondo non più tardi del mese di Marzo dell'anno successivo; salva l'approvazione definitiva del preventivo per parte del Municipio nell'unico caso che si tratti d'impegnare l'avvenire; e ritenuto a tale effetto che in ciaschedun anno sia fatta al Municipio la comunicazione dei Bilanci.

4.° Il fissare le norme da seguirsi nell'esercizio dei vari mestieri, che sono ammessi nello Stabilimento.

5.° La trattativa e la risoluzione d'ogni altro affare riguardante la gestione e il buon regime del medesimo.

18. La Deputazione in ciascun anno, e precisa-

mente dopo l'esame del Bilancio consuntivo, è in obbligo di dare ragguaglio al Municipio, con circostanziato rapporto, dell'andamento e delle condizioni economiche e morali del Pio Luogo verificatesi nell'anno decorso.

Questo rapporto approvato dal Municipio dovrà essere reso di pubblica ragione per mezzo della stampa.

19. Potrà inoltre la Deputazione nella parte disciplinare adottare gli ulteriori provvedimenti diretti a raggiungere viemeglio lo scopo dello Stabilimento. E il Municipio sentita la Deputazione assegnerà agli Impiegati lo stipendio correspettivo e la elemosina al Cappuccino.

Tutti i Componenti la Deputazione prestano l'opera loro gratuita.

TITOLO VI.

Servizio interno dell'Istituto.

DEL DIRETTORE.

20. L'interno regime e l'economico dello Stabilimento sono affidati a un Direttore sotto la dipendenza della Deputazione.

21. Il Direttore è nominato dal Municipio a norma dell'art. 17.

22. Esso ha la permanente sua dimora nel Pio Stabilimento.

Pei rapporti colla Deputazione.

23. Assiste alle adunanze della medesima, vi dà voto consultivo, e si astiene da quelle nelle quali deve essere discusso e approvato il Bilancio consuntivo.

24. Presenta all'approvazione della detta Deputazione, nelle epoche stabilite, i Bilanci preventivo e consuntivo.

25. Promuove tutti i provvedimenti e misure che a seconda delle circostanze gli apparissero convenienti e necessari, e in caso di urgenza li adotta di concerto coll'Ispettore di turno, con obbligo di darne poi discarico alla Deputazione nella sua prossima adunanza.

26. Redige tutti gli anni un rapporto dettagliato sull'andamento del Pio Stabilimento corredandolo delle avvertenze e dei rilievi statistici, che pongano la Deputazione in grado di conoscere e far conoscere al Municipio lo stato economico, materiale e morale del Luogo stesso.

27. Informa sulla condotta e attitudine de' varj impiegati e inservienti di esso.

Come Capo dell'andamento interno

28. Dirige e sorveglia i varj inservienti posti sotto la sua dipendenza: li sospende in caso di gravi mancanze da 3 a 15 giorni, e ne propone alla Deputazione il definitivo licenziamento a seconda dei casi.

29. Invigila sulla domestica economia, determina le giornaliere spese, e ne fa tenere regolare registro per passarsi alla fine d'ogni settimana al Computista.

30. Si assicura ne' modi che reputa più idonei della regolare distribuzione del vitto alla famiglia, della sua salubrità, e che sia della qualità e della quantità voluta dal presente Regolamento.

In rapporto ai Ricoverati.

31. Procura l'esatta loro disciplina.

32. Valuta i loro portamenti, e nei congrui casi e nei limiti delle sue competenze applica loro le prescritte punizioni.

33. Determina il lavoro a cui dovranno accudire quelli di detti ricoverati che siano abili a sostenerlo. E trattandosi di ragazzi, sceglie il mestiere che dovranno apprendere, e assegna loro il relativo maestro.

34. Propone alla Deputazione il collocamento presso qualche lavoratore della campagna o qualche famiglia della città di que' giovani che reputi idonei a servire per garzone o per inserviente.

35. Concede ai singoli ricoverati facoltà di assentarsi dall'Ospizio in ore determinate della giornata, per rimettervisi entro il tempo prefisso a norma dell'art. 136.

Per la parte economica.

36. Procura la riscossione in tempo debito delle varie entrate dello Stabilimento; essendo a tale effetto abilitato all'esercizio degli atti esecutivi per la esazione e recupero d'ogni assegnamento.

37. Contratta coi varj fornitori i generi di consumo e di vestiario occorrenti alla famiglia.

38. Si assicura del regolare andamento della scrittura tenuta dal Computista, e con revisioni improvise dello stato di cassa del Camarlingo.

39. Coadiuvano il Direttore in queste e nelle altre varie ingerenze con immediata dipendenza del medesimo

Per l'andamento economico.

1.° Un Commesso Sotto-Direttore:
2.° Un Ispettore Dispensiere:
3.° Un'Ispettrice Guardaroba:
4.° Due Custodi, uno maschio, l'altro femmina:
5.° Un Cuoco.

Per l'Amministrativo.

6.° Un Computista:
7.° Un Camarlingo:
tutti a nomina della Deputazione, sentito il Direttore.

DEL COMMESSO SOTTO-DIRETTORE.

40. Il Commesso Sotto-Direttore coadiuva il Di-

rettore nel disimpegno di tutte le ingerenze proprie del suo uffizio, e ne fa le veci in caso di assenza o di malattia, abitando nello Stabilimento durante tali emergenze. Più specialmente

41. Adempie le funzioni di suo segretario e di copista, e ne tiene la corrispondenza.

42. Custodisce tutte le carte e documenti interessanti il Pio Luogo, e ne lascia copia, occorrendo, autenticata col visto del Direttore.

43. È il depositario delle carte e dei documenti proprj dei ricoverati, che venissero ritrovati presso di essi al momento della loro ammissione, o che loro pervenissero nel periodo della loro permanenza nell'Ospizio.

44. Tiene registro di tutte le spese giornaliere che si effettuano nel Pio Luogo per passarne nota al Computista alla fine d'ogni settimana.

45. Due volte il mese di concerto col Cassiere leva il danaro dalle cassette affisse nell'interno delle Chiese e nella facciata dello Stabilimento; ne fa con esso il riscontro, e ne rimette la nota alla Computisteria. Di queste cassette egli tiene una chiave; un'altra è custodita dal Cassiere.

46. Sorveglia all'esterno i ricoverati, che potessero essere affidati a qualche capo di bottega, e si fa dar conto settimanale dal medesimo dei loro portamenti e progressi nel mestiere.

47. Disimpegna ogni altra ingerenza inerente al posto che gli possa essere affidata dal Direttore.

DELL' ISPETTORE DISPENSIERE.

48. L'Ispettore Dispensiere deve essere scapolo: abita nell'interno dello Stabilimento, ed ha la minuta sorveglianza ed ispezione della famiglia maschile.

49. Sorveglia al buon andamento di essa, procurando che ognuno dei suoi componenti adempia fedelmente ai propri incarichi; e si uniformi alle disposizioni regolamentarie dell'Istituto.

50. Partecipa giorno per giorno ai custodi e ai caporali di classe, di che agli art. 112 e 113, gli ordini e le istruzioni che gli vengono comunicate dal Direttore, procurandone l'esatto adempimento, e riceve dai medesimi i referti verbali di tuttociò che accade d'innormale nel Pio Stabilimento.

51. È presente la mattina e la sera alla riunione dei ricoverati nell'Oratorio onde assicurarsi che nessuno manchi senza un legittimo impedimento: assiste ne' refettorj al desinare e alla cena, e alla ritirata di ciascheduno ne' respettivi dormentorj.

52. Si assicura che tutte le località della parte dello Stabilimento sotto la sua ispezione siano giornalmente spazzate e tenute ravviate; i letti dei dormentorj ben rifatti e puliti; e le latrine specialmente ben lavate e disinfettate nell'estate coi metodi che vengono suggeriti dal medico dello Stabilimento.

53. Ha cura di assicurarsi della buona salute dei

ricoverati; e avvisa il Direttore d'ogni sintomo di malattia che possa in loro manifestarsi, onde prendere le disposizioni occorrenti all'uopo: facendo passare frattanto nell'infermeria l'individuo colpito dal malore.

54. Riceve dai preposti ai diversi lavori i rapporti sul portamento degli addetti ai medesimi, e ne dà conto al Direttore sù modulo a stampa, dalle quali a tempo debito devono essere desunti i dati per la corresponsione delle ricompense e per l'applicazione dei castighi.

55. Tiene registro per l'istesso effetto di ogni minuto fatto, che accade nell'interno dell'Istituto; notando inoltre nel medesimo le qualità personali e portamenti e le tendenze di ciascun individuo, e tutto quel più che potesse occorrere per dare sul di lui conto le più precise informazioni.

56. Nel disimpegno di tutte queste incumbenze e di quelle della stessa natura, che possano essergli affidate dal Direttore, l'Ispettore procurerà di comportarsi in modo da cattivarsi la confidenza dei ricoverati, e anzichè incutere loro suggezione guadagnarsene la stima e la benevolenza. L'incoraggirà nella persistenza del buon sentiero, li riprenderà con amore quando manchino, e accadendo diverbio fra i medesimi, s'interporrà per farlo cessare removendo le cause che l'avessero fatto nascere.

57. Come Dispensiere l'Ispettore riceve e custodisce le forniture di combustibili, di vitto, di lume

e ne tiene esatta e dettagliata Nota, di cui un duplicato rimane presso il Direttore.

58. Somministra giorno per giorno al Cuoco la porzione dei generi occorrenti di consumo, facendosene dare riscontro in module apposite; ai Custodi preposti all'illuminazione notturna l'olio pei lumi, e ai preposti ai lavori i diversi generi, di cui fosse consegnatario. E di tutte queste somministrazioni alla fine d'ogni settimana rimette nota dettagliata al Commesso Sotto-Direttore per gli effetti di che all'art. 44.

59. Fa la distribuzione del pane ai ricoverati la mattina per la colazione, e ne fornisce le tavole de' refettorj insieme alla dose del vino assegnato a mezzogiorno per il desinare e la sera per la cena.

60. Si assicura con frequenti visite alla cucina della buona qualità dei generi acquistati, della buona loro preparazione e della giusta quantità che deve essere somministrata a ogni singolo ospitato.

61. Per tutte queste ingerenze è coadiuvato da uno o più individui della famiglia che si scelgono a turno settimanalmente fra i più idonei a di lui indicazione e con approvazione del Direttore.

62. L'Ispettore-Dispensiere è retribuito con Lire 25 il mese, vitto consistente in

Grammi 750 di pane bianco di grano di prima qualità.

Idem 170 di carne o suo equivalente.

Idem 115 di minestra.

Centilitri 57 di vino; più fuoco, olio per il lume, e biancheria da letto e da tavola.

DELL' ISPETTRICE-GUARDAROBA.

63. L'Ispettrice-Guardaroba deve essere scapola, essa pure abita nello Stabilimento, dipende direttamente dal Direttore ed ha cura della famiglia del suo sesso.

64. Come Ispettrice disimpegna a riguardo delle femmine e per il locale da esse abitato, li incarichi tutti che sono commessi all'Ispettore.

Sono per conseguenza referibili alla medesima gli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56.

65. Ha inoltre obbligo l'Ispettrice di fare in unione all'Ispettore interno una visita settimanale nei dormentori dei maschi onde assicurarsi della buona tenuta dei letti e del locale.

66. Nella sua qualità di Guardaroba è la depositaria e ha cura di tutti gli oggetti di biancheria da letto e da tavola, del vestiario dei fanciulli e delle fanciulle, dovendo quello degli adulti essere custodito da loro medesimi: è pure depositaria di tutti gli altri oggetti della stessa natura che vengono mano a mano provvisti per uso e consumo della famiglia.

67. Sorveglia ai bucati della biancheria dello Stabilimento e di uso personale dei ricoverati; bucati che vengono fatti ogni quindici giorni nell'interno dell'Ospizio coll'opera delle donne della

famiglia e di quelle estranee che in difetto di esse occorresse di procurarsi.

68. Ha cura dei rassettamenti della biancheria e di ogni capo di vestiario degli ammessi nel Pio Luogo.

69. Due volte l'anno alla fine d'inverno e di estate procura lo scarto dei diversi capi di vestiario non più adattati all'uso, e di quelli della biancheria, sì da letto che da tavola, resasi inservibile, e degli uni e degli altri procura la vendita di concerto coll'Ajuto dell'Ispettore, previa sempre l'annuenza del Direttore.

70. Contemporaneamente fa conoscere a quest'ultimo i bisogni del Guardaroba, e propone il modo di rifornirlo, prevalendosi avanti tutto per quest'oggetto dei generi confezionati nell'interno, di cui è tenuto conto a parte agli effetti voluti dall'art. 146.

71. Ogni sabato sera consegna all'Ispettore per la veniente domenica i capi di vestiario dei maschi di cui fosse consegnataria, e distribuisce alle femmine quelli di uso proprio. Lo stesso pratica ogni 15 giorni per rapporto agli oggetti di biancheria da letto, e ogni settimana per quelli da tavola; ritirando il giorno dopo i capi corrispondenti, di cui viene operata la sostituzione.

72. Delli oggetti che riceve e consegna, come di quelli che vengono scartati, o si fa acquisto, la Guardaroba tiene esatto registro; e con questo dà discarico al Direttore della relativa sua gestione.

73. In queste e nelle altre congeneri ingerenze che le vengono affidate, essa è coadiuvata da un numero competente di donne o ragazze della famiglia a sua scelta ma approvate dal Direttore.

74. L'Ispettrice-Guardaroba è remunerata con Lire 15 il mese; vitto, consistente in

Grammi 680 di pane bianco di grano di prima qualità.

Idem 140 di carne o suo equivalente.

Idem 115 di minestra.

Centilitri 30 di vino; più fuoco, olio pel lume, e biancheria da letto e da tavola.

DEL CUOCO.

75. Come l'Ispettore il Cuoco deve essere scapolo e abita nello Stabilimento.

76. Ogni mattina riceve dall'Ispettore o dai fornitori esterni, e in difetto va a procurarselo fuori, il commestibile occorrente alla famiglia, escluso il pane e il vino, alla cui assegnazione viene provvisto come è detto all'art. 59. Il ricevimento del commestibile è fatto previo riscontro di peso e misura, e trattandosi dei fornitori il Cuoco è responsabile della sua esattezza. Trovatosi mancante per tre volte consecutive la misura e il peso del genere ricevuto, il Cuoco vien sospeso per un mese con perdita di paga e vitto. A una nuova recidiva la sospensione è convertita in licenziamento definitivo dal servizio. Tanto nell'acquistare

che nel ricevere direttamente i generi per il vitto egli userà ogni cautela, perchè siano salubri.

77. Fuori di casi speciali da conoscersi dal Direttore, il Cuoco non paga i generi di consumo che acquista sulla piazza, ma ne tiene nota e ne rilascia un duplicato al venditore per l'opportuno pagamento, che si effettua nello Scrittoio alla fine d'ogni settimana.

78. Per l'ora stabilita dall'orario il Cuoco tiene preparato il desinare e la cena, repartendo le razioni a seconda dell'età e del numero dei convittori.

79. Nel disimpegno di questi incarichi esso è coadiuvato da più individui della famiglia maschile che gli vengono assegnati dall'Ispettore, e che si rinnuovano di mese in mese. Uno di questi lo accompagna giornalmente alla piazza per l'acquisto dei generi di consumo.

80. Il Cuoco è remunerato colla paga di Lire 25 il mese, più colla somministrazione del vitto che viene prelevato dal cumulo di quello dell'intiera famiglia, e coll'uso pel suo bisogno della biancheria da letto e da tavola.

DEI CUSTODI.

81. Ai due Custodi è commesso di dare gli avvisi colla campana, di trasmettere gli ordini verbali ai vari preposti delle ingerenze interne, e di aver cura dell'illuminazione notturna; tenuti ben netti e guarniti i lampioni delle diverse località dello Stabilimento.

82. Il Custode della famiglia maschile ha inoltre l'incarico di tenere pulite le stanze dello Scrittoio, e di esservi presente per ogni occorrenza in tutti i giorni e ore, nelle quali stà aperto.

83. Per le ingerenze interne dipende direttamente dall'Ispettore, come il Custode della famiglia femminile dall'Ispettrice.

84. L'uno e l'altro sono scelti fra i ricoverati, si rinnovano di tre in tre mesi a proposta di detti Ispettore e Ispettrice, e per le speciali incombenze cui devono darglisi godono di un soldo giornaliero di centesimi 10.

DEI PORTINAI.

85. Sono addetti alle Porte dello Stabilimento due Portinai maschi scelti essi pure fra i diversi ricettati, e rinnovabili a turno di 15 in 15 giorni, a proposta dell'Ispettore.

86. Questi hanno la cura di aprire le porte d'entrata e le botteghe interne dello Stabilimento, ricevendone la mattina le chiavi dall'Ispettore, e riconsegnandole la sera al medesimo.

87. Un Portinaio ha il suo servizio all'ingresso del locale delle femmine e uno a quello dei maschi.

88. Obbligo dell'uno e dell'altro è principalmente d'impedire l'accesso nello Siabilimento a persone estranee, e d'interdirne l'egresso ai ricoverati senza un evidente titolo e fuori dei giorni e per le persone ammesse dal presente Regolamento;

come è in obbligo d'impedire l'esportazione e introduzione di qualsivoglia genere senza un'espressa licenza del Direttore o anche dell'Ispettore o dell'Ispettrice.

89. È pure obbligo dei Portinai di concorrere coll'opera e assistenza loro al ricevimento dei nuovi ospitati, di dare immediatamente avviso ai rispettivi Ispettore e Ispettrici d'ogni evasione di ricoverati, onde possano far procedere ai passi occorrenti per rinvenirli e farli tornare: di tenere nota dell'uscita e del ritorno di quelli fra i medesimi a cui è data facoltà o devono prendersela pel disimpegno di qualche ingerenza loro commessa, e di avvisare l'Ispettore o l'Ispettrice d'ogni fatto che accadesse intorno agl'ingressi.

90. I Portinai convivono cogli altri ricoverati ed hanno per l'uffizio loro speciale, una retribuzione di centesimi otto il giorno.

TITOLO VII.

Servizio Religioso.

91. Un Cappuccino, coadiuvato al bisogno da altro della sua regola, ha la cura spirituale dello Stabilimento e deve abitare nel medesimo.

92. Obbligo del Cappuccino è di celebrare la santa Messa in tutti i giorni festivi d'intero precetto e in quelli di mezza festa, e di far recitare

ai ricoverati le preghiere mattutine e serali, alle quali sono tenuti giornalmente.

93. È pure suo obbligo di confessarli e comunicarli qualunque volta gliene sia fatta richiesta.

94. Ogni domenica dopo la Messa fà la spiegazione del Vangelo, adattandola alla intelligenza degli ascoltanti e scegliendo per essa i temi che più convengono alla loro posizione.

95. Negli stessi giorni festivi e alle ore determinate insegna loro il Catechismo.

96. In casi di malattia dei ricoverati li assiste nei bisogni di coscienza e attende a tutti i doveri religiosi prescritti per queste circostanze.

97. In tali ingerenze e in ogni altra richiesta dal suo ministero il Cappuccino procura di andare di concerto col Direttore.

A tale effetto lo ragguaglia di qualunque siasi inconveniente che possa accadere nell'Ospizio, ponendolo in grado di adottare le opportune riparatrici misure.

TITOLO VIII.

Servizio Medico.

98. Alla cura medica dello Stabilimento sono preposti due Medico-Chirurghi a stipendio fisso, e due altri a servizio gratuito.

99. Un Medico-Chirurgo a stipendio e un Medico-Chirurgo gratuito disimpegnano il servizio sanitàrio a turno di tre in tre mesi.

In caso di bisogno tutti si prestano un mutuo soccorso.

100. A ogni caso d'ammissione nel Pio Stabilimento uno fra i Medici di turno è chiamato a effettuarne la visita agli effetti voluti dall'art. 4.

101. Quando si tratti d'individui della 1.ª e della 3.ª classe, dei quali all'art. 111, e sul loro corpo non si rinvengano segni del vaccino, a tempo opportuno il Medico è tenuto ad applicarlo; essendo prescrittiva per tutti la vaccinazione.

102. Ogni settimana, ed anche più volte la settimana occorrendo, fa la visita di tutti e singoli i ricoverati, e prescrive le misure sanitarie che in seguito della medesima gli fossero apparse necessarie.

103. Tra queste misure è la separazione degli infermi dai sani, la traslocazione dei primi nelle infermerie, se si tratti di malattie di apparente poca entità, o il trasferimento loro all'Ospedale, quando sieno più gravi.

In quest'ultimo caso la cura del trasferimento è affidata ai fratelli della Misericordia, ai quali si unisce l'Ispettore Dispensiere per la consegna nelle sale dell'Ospedale stesso.

104. Suggerisce infine ogni altro provvedimento igienico a tutela della salute dei ricoverati.

105. I Medico-Chirurghi sono tenuti ad andare d'accordo con il Direttore e di ragguagliarlo di ogni emergente che accada nella sfera delle loro attribuzioni.

TITOLO IX.

Regime dell' Istituto.

DELLA DISCIPLINA.

106. Ogni individuo prima d'essere ammesso nell'Ospizio è sottoposto alla visita medica, di cui sopra all'art. **101.**

A questa visita è sempre presente il Direttore.

107. Dichiarato l'individuo ammissibile, è introdotto nella stanza del bagno, assegnato al proprio sesso, dove spogliato dei panni che indossa, è pulito della persona, rivestito dell'abito ordinario dei ricoverati, e tosato, se maschio.

108. Al seguito di questa operazione gli viene assegnata una placca da portarsi visibilmente sul petto col numero d'ordine corrispondente a quello del letto che gli è destinato nei dormentori, ed è posto sotto la tutela del respettivo Ispettore o Ispettrice.

109. Li oggetti di vestiario deposti dal ricoverato vengono conservati dalla Guardaroba e venduti dopo un'anno a di lui vantaggio se servibili: sono venduti immediatamente e sempre a di lui vantaggio se inservibili.

110. Nello Stabilimento è prescrizione costante, e per ogni caso, la separazione assoluta dei maschi dalle femmine, e dei sani dagli infermi.

111. I maschi e le femmine respettivamente sono

repartiti in due categorie, e ciascuna categoria in due classi.

Entrano nella prima categoria e compongono la 1.ª e 2.ª classe gli ospitati assolutamente invalidi.

Entrano nella 2.ª categoria e compongono la 3.ª e 4.ª classe tutti gli altri ricoverati.

La 1.ª classe comprende gl'invalidi dai 7 ai 18 anni.

La 2.ª classe gl'invalidi dai 18 anni in su.

La 3.ª classe i ricoverati validi dai 7 ai 15 anni; e

La 4.ª classe i ricoverati rimanenti.

112. A ciascuna classe di maschi è assegnato un Caporale, e a ciascuna di femmine una Caporala.

113. I Caporali e le Caporale sono nominati dal Direttore sulla proposta dell'Ispettore e respettivamente dell'Ispettrice.

114. Alle une ed agli altri è affidata la immediata e diretta sorveglianza dei loro compagni e vien loro dato un distintivo del grado, che portano sul petto.

115. Il Direttore stabilisce stagione per stagione l'orario del levarsi e del coricarsi.

116. Ogni ospitato valido appena alzato ha cura di rifarsi il letto e di ripulire il proprio vaso da notte.

A quelli individui, che per troppo avanzata età o per infermità non sono capaci di adempiere a

quest' ufficio, suppliscono altri a turno della respettiva classe, ed anche di classe diversa, quando occorra, a indicazione dell' Ispettore e respettiva Ispettrice.

117. Il tempo da impiegarsi in queste faccende della levata e per quel di più che esige la proprietà della persona, è stabilito in un'ora.

118. Trascorso questo tempo tutti indistintamente, che non ne sono impediti, si portano alla Cappella per recitarvi le preghiere del mattino e per ascoltarvi la santa Messa in quei giorni che vi ricorre.

119. Fatta la preghiera e ascoltata la santa Messa viene distribuito a ogni ospitato il pane della colazione, e assegnata una mezza ora per la sua consumazione. Ciascuno secondo la sua destinazione si dà quindi al disimpegno delle proprie ingerenze e alla soddisfazione dei propri obblighi.

120. Uno o più individui fra i maschi, ed uno o più fra le femmine, a turno per settimana, sono incaricati della pulizia delle diverse stanze dello Stabilimento.

I maschi hanno cura di quelle da essi occupate; le femmine delle loro. E le une e gli altri le spazzano e le ravviano tutti i giorni.

121. Due altri individui maschi assistono il Cuoco in cucina coadiuvandolo in tutte le faccende della medesima.

122. Uno o più individui vengono destinati al

servizio delle infermerie, mantenuta sempre la separazione dei maschi dalle femmine; ed altri individui ad altre specificate ingerenze.

123. Ad eccezione di questi varj Inservienti e per il tempo che essi impiegano nell'accennato servizio, i maschi della 3.ª e 4.ª classe si conducono all'ora indicata nelle stanze del respettivo lavoro guidati sempre dai loro Caporali, ed ivi attendono al proprio mestiere sotto la direzione delle persone preposte al lavoro.

Le femmine egualmente si danno ai loro lavori nelle proprie stanze, e quelle designate dall'Ispettrice Guardaroba, a coadiuvarla nei rassettimi del vestiario e della biancheria di tutta la famiglia.

124. Un'ora dopo il mezzogiorno ha luogo il desinare: i ricoverati si portano in classe nei respettivi Refettori e vi si trattengono un'ora; durante la quale non possono assentarsi senza licenza del preposto all'osservanza della disciplina.

125. Il servizio di tavola è fatto a turno da alcuni della respettiva classe.

A turno ugualmente altri servono gl'invalidi che non sono in grado di lasciare il letto o la loro camera.

Per questi ultimi il desinare è anticipato di mezz'ora, onde i loro serventi sieno liberi per il proprio nel tempo stabilito.

Conseguentemente lasciano il lavoro tre quarti d'ora avanti.

126. Dopo il desinare è concessa una ricreazione di mezz'ora dal 1.° Novembre a tutto Marzo, e di un' ora nel rimanente dell' anno. E quindi alle ore 2 ½ pomeridiane, e respettivamente alle ore 3, i maschi della 3.ª classe nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì; e le femmine parimente della 2.ª classe nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato si riuniscono nella stanza della scuola e vi apprendono la lezione di lettura, aritmetica, calligrafia ed elementi di disegno lineare.

Questa lezione dura due ore, e viene data da apposito Maestro o Maestra a nomina della Deputazione sulla proposta del Direttore nel caso che quest' Uffizio non possa essere disimpegnato dal Commesso Ajuto-Direttore.

Pei ragazzi che si recano ad imparare un mestiere nelle botteghe esterne, le presenti disposizioni riguardanti l'orario sono però modificabili dalla Deputazione medesima.

127. Fuori delle ore della lezione, la quale nei mesi di Novembre, Decembre, Gennajo, Febbrajo e Marzo assorbisce tutto il dopo desinare, e nei giorni nei quali la lezione non ricorre, il lavoro per detti componenti la 3.ª classe viene continuato anche nella seconda metà della giornata.

128. Gli ospitati della 4.ª classe hanno lavoro giornaliero anche il dopo desinare.

129. Tutti però vi sono astretti moderatamente, avuto riguardo alle loro fisiche qualità. E per quelli

della 3.ª classe è non tanto d'insegnamento come d'esercizio effettivo.

130. Quando gl'individui maschi della 3.ª classe sieno inviati ad imparare un mestiere in alcuna delle botteghe di maestranze della Città sono condotti alle medesime, e ne vengono ripresi, da uno o più incaricati scelti fra i componenti della 4.ª classe.

Il tempo durante il quale questi individui devono dimorare nelle botteghe esterne è; per la mattina, dalle ore 8 ½ alle ore 12 ½ nei mesi dal 1.º Novembre a tutto Marzo; e dalle 7 ½ alle 12 ½ nel rimanente dell'anno: per il giorno dalle ore 2 ½ e rispettivamente dalle ore 3 alle 23 ½ in tutte le stagioni, esclusivi i giorni nei quali ricorre loro la lezione.

131. I conduttori sono nominati dal Direttore sulla proposizione dell'Ispettore.

132. Alle ore 24 tutti gli ospitati, che sono in grado, si portano nei Refettori per la cena che si fa durare mezz'ora. Un altra mezz'ora viene loro accordata per passatempo; dopo di che riuniti in classe e guidati dai respettivi Caporali si trasferiscono ai loro dormentori, salva al Direttore la facoltà a stabilire diversamente a seconda delle stagioni.

133. Tanto il desinare, quanto la cena sono preceduti e susseguiti da una breve orazione.

134. Le Domeniche oltre la Messa e durante la

medesima, tutti indistintamente i ricoverati cattolici ascoltano la spiegazione del Vangelo. In altra ora della mattinata i componenti la 3.ª e la 4.ª classe la spiegazione del Catechismo. E nelle ore dopo mezzogiorno quelli della 3.ª classe la Dottrina Cristiana. Le altre ore della giornata sono dedicate alla ricreazione e a leciti passatempi.

In questi è compresa una passeggiata fuori dello Stabilimento, che si fa riuniti gli ospitati in piccole brigate alle ore, per il tempo e nei luoghi che sono fissati dal Direttore, e guidati dalle persone dal medesimo designate.

135. Le passeggiate hanno luogo anche negli altri giorni festivi ed in altri dodici giorni dell'anno a indicazione parimente del Direttore.

136. Fuori di questi casi, e fermo stante quanto è prescritto all'art. 130 pei ragazzi che imprendono un mestiere all'esterno, a nessuno è permesso di uscire dallo Stabilimento, salvo qualche caso di legittimo bisogno.

Il solo Direttore conosce di questa necessità e concede il permesso di uscire.

137. Una campana, esistente nell'interno, dà l'avviso agli ospitati del principio e del termine di tutte le ingerenze e occupazioni cui devono attendere.

138. Nel disimpegno delle medesime è proibito il cicaleggio.

139. Il silenzio è da osservarsi specialmente nei

Refettori durante il pasto, ad eccezione dei giorni che vengono determinati dal Direttore: e sempre indistintamente è prescritto nei dormentori.

140. È permesso ai parenti dei ricoverati di venire a visitarli e intrattenersi con essi tutti i giorni festivi, ed in occasione di loro incomodi e malattie.

Il Direttore parimente determina il modo e l'orario di queste visite.

141. Ai ricoverati è assolutamente proibito di chiedere l'elemosina.

L'inosservanza alla prescrizione di questo articolo è passibile di una delle pene comminate dall'art. 154.

DEL LAVORO

142. Il lavoro che si eseguisce nello Stabilimento prende di mira essenzialmente la conservazione degli affissi e del mobiliare del Locale e de'vari oggetti d'uso e di vestiario della Comunità.

143. Conseguentemente hanno preferenza quei mestieri che soddisfano a questo scopo.

144. Se fra i ricoverati sono individui pratici dei mestieri che voglionsi attivati e capaci tuttora a insegnarli, sono scelti di preferenza a dirigerli.

145. In caso diverso la Deputazione decide se convenga chiamare istruttori di fuori pel migliore andamento morale ed economico del Pio Luogo con quei modi e condizioni che stimasse convenienti all'uopo.

146. Prelevate le spese occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il residuo ammontare del guadagno viene repartito in due quote eguali. Una quota è devoluta ai ricoverati che l'hanno guadagnata, i quali ne fanno l'uso che meglio credono, salve quelle ritenzioni che potessero aver luogo a loro carico: l'altra quota resta a benefizio dello Stabilimento.

Trattandosi d'individui della 3.ª Classe l'uso della quota ad essi spettante è limitato alla sola metà: l'altra metà viene depositata e resa fruttifera nella Cassa di Risparmi, ove rimane fino all'uscita dei medesimi dal Pio Stabilimento, e serve a provvederli dell'assortimento occorrente d'arnesi propri del mestiere che hanno imparato (dovendo lasciare quelli di cui si sono serviti fino allora), non che a mantenerli per qualche tempo dopo che saranno usciti dall'Ospizio.

147. Quando non occorrano lavori per l'interno dello Stabilimento possono imprendersene per il di fuori.

148. Gli individui addetti all'esercizio di un mestiere pendente il corso del lavoro sono soggetti ai respettivi istruttori.

149. La recognizione e liquidazione delle mercedi dei singoli ricoverati viene fatta dal Direttore alla fine di ogni settimana di concerto coi respettivi Ispettore ed Ispettrice, e ne viene trasmesso il resultato alla Computisteria agli opportuni effetti.

150. Gli arnesi occorrenti all'esercizio dei singoli mestieri vengono provveduti dallo Stabilimento, che se ne rimborsa la spesa col prodotto del lavoro.

DELLE RICOMPENSE E DEI CASTIGHI.

151. Col fine di mantenere sempre viva la dovuta subordinazione dei ricoverati verso i loro superiori ed il loro buon portamento, sono stabilite delle ricompense e dei castighi.

Le ricompense si compartiscono una volta l'anno nel giorno di S. Ranieri, che è quello fissato per la solennità del Pio Stabilimento.

I castighi si applicano volta per volta che vengono commesse delle mancanze.

152. Sono titoli di ricompensa,

1.° La esemplare buona condotta non mai smentita:

2.° La pulizia e la proprietà, pure esemplare, della persona e del vestiario:

3.° I profitti notevoli dell'istruzione ricevuta e nel mestiere esercitato:

4.° La quantità e qualità del lavoro fatto:

5.° L'ottimo disimpegno dell'ingerenze commesse.

153. Le ricompense sono in denaro e si determinano da Lire 5 a Lire 10 a seconda dei meriti del premiato e delle forze dello Stabilimento. Il loro ammontare complessivo non può mai oltrepassare le Lire 200.

A riguardo degl' individui della 3.ª Classe queste ricompense si lasciano alla libera loro disposizione per la sola metà. L'altra metà è depositata nella Cassa di Risparmi per l'uso cui appella l'art. **146**.

Gli individui delle altre Classi ne dispongono a loro beneplacito per la totalità.

154. Danno luogo a punizione

1.° La trasgressione agli ordini superiori:

2.° L'inosservanza del silenzio nei luoghi ed ore prescritte:

3.° L'abbandono dell'ingerenza, cui l'ospitato dovesse attendere:

4.° Il giuoco, il turpiloquio, l'indocilità e il disturbo alle sacre funzioni ed al lavoro, e qualunque atto d'immoralità:

5.° La dispersione o deteriorazione volontaria o per abuso degli oggetti di vestiario o di altra cosa spettante allo Stabilimento:

6.° La questua:

7.° La distruzione o vendita degli oggetti spettanti allo Stabilimento.

155. Le punizioni per queste mancanze sono

1.° L'ammonizione:

2.° La segregazione:

3.° Il trattamento a solo pane ed acqua:

4.° L'arresto nella camera di disciplina per un tempo non maggiore di tre giorni con paglericcio e coperta, e con vitto intero o ridotto:

5.° L'arresto per tre giorni a tavolozzo colla sola coperta e col solo pane ed acqua:

6.° L'espulsione dallo Stabilimento e la consegna del colpevole all'autorità di Pulizia.

156. Ogni altra pena afflittiva è assolutamente proibita.

157. Le punizioni prescritte ai Num. **1**, **2**, **3**, **4** e **5** dell'art. **154** sono applicate con prudente arbitrio dal Direttore:

Le punizioni di N.° **6** e **7** dalla Deputazione, sentito il Direttore.

DEL TRATTAMENTO.

MOBILIARE DI CAMERA.

158. A ogni individuo ammesso nell'Ospizio viene assegnato un letto contradistinto con numero, composto di due panchette di ferro con tre asserelle di legno tinto, di un saccone ripieno di paglia o sfoglie di granturco, di una materassa e un capezzale ripieno di lana, con due lenzuola di tela di canapa, e di una coperta di lana o altra di cotone a seconda della stagione.

159. Ad ogni letto va unita una piccola cassapanca ove i ricoverati possono riporre la loro roba d'uso giornaliero, e un'attaccapanni infisso nella parete.

160. Tutte le località destinate per dormentori, non escluse le sale di disciplina, sono inoltre illuminate indistintamente durante la notte.

VESTIARIO.

161. Il vestiario uniforme da somministrarsi ad ogni ricoverato comprende

Pei Maschi

Nell'Inverno,

3 Camìce.
4 Para Calzerotti.
4 Fazzoletti da naso.
2 Detti da collo.
1 Giubbone di panno-lano.
2 Para Calzoni di panno simile.
1 Sottoveste di panno.
2 Para Scarpe di Vacchetta.
1 Cappotto.
1 Berretto; e più per

L'Estate,

2 Para Calzoni }
1 Sottoveste } di cotone.
1 Giubbetto }

Per le Donne

Nell'Inverno,

3 Camìce di tela.
3 Para Calze.
2 Fazzoletti da naso.
2 Detti da collo.
1 Fascetta.
1 Sottana con vita e maniche di lana.
2 Gonnelle di ghinea.

5 Grembiuli di cotone.

2 Para Scarpe di vacchetta; e più per L'Estate,

2 Sottane con vita e maniche di tessuto di cotone.

Il tutto a norma di un apposito modello da fissarsi dalla Deputazione.

162. La durata del vestiario è stabilita per il tempo di anni due, nel corso del quale possono essere ammesse due risolature alle scarpe per gli adulti, e tre per i ragazzi.

163. Il cambiamento del vestiario al variar della stagione vien fatto dietro il consentimento del Direttore, sentito il Medico curante, e contemporaneamente per tutti gli individui, salvi casi speciali.

164. Alla morte del ricoverato il vestiario ad esso appartenente resta nella proprietà dello Stabilimento. Nel caso di egresso di qualche ricoverato è a lui rilasciato il solo vestiario che indossa, allorchè però l'uscita è coatta per cattivi portamenti: più è rilasciato il cappotto e una seconda muta di vestiario quando è volontaria e concordata per cambiate condizioni del medesimo.

VITTO.

165. Ogni ospitato riceve dallo Stabilimento sano e salubre vitto giornaliero, consistente

Fino ai dodici anni

In Grammi **500** pane bianco di grano di seconda qualità
Idem **90** carne
Idem **85** minestra cruda.

Dai 12 anni in sù

In Grammi **660** pane come sopra
Idem **115** carne
Idem **100** minestra, e più
Centilitri **20** di vino pei ragazzi
Idem **25** detto per li adulti tre volte la settimana, e

Una pietanza per tutti, del valore approssimativamente eguale a quello della carne, una volta il mese e nelle varie ricorrenze festive dell'anno, da non oltrepassare però il numero di **12**; e così in tutto in **24** volte all'anno.

166. Nei giorni di magro, alla carne viene sostituito altro piatto di un valore equivalente, compreso il costo del condimento.

167. Nella confezione del desinare e della cena si procura che vengano alternati i generi della minestra e del companatico, sostituendo all'uno e all'altra secondo le stagioni dell'anno e i giorni della settimana i generi più confacenti.

168. Una tabella compilata dal Direttore affissa in cucina indica quest'alternazione di vitto.

169. È data facoltà a ogni ospitato di provvedersi col retratto del proprio lavoro di una colazione di caffè e latte, o di altro.

170. Li è pure concesso di far convertire in zuppa per la cena una porzione del pane che li è concesso; in questo caso per altro è indispensabile l'annuenza del Direttore, da riportarsi settimana per settimana per la regolarità della cosa.

TITOLO X.

Contabilità.

DEL COMPUTISTA

171. Il Computista tiene la scrittura generale di tutte le *Entrate* e *Spese* dell'Amministrazione con i Registri di corredo.

172. Compila ogni anno i Bilanci preventivo e consuntivo dell'Amministrazione alle epoche e agli effetti voluti dall'art. 24.

173. Spedisce i Mandati a *Entrata* e *Uscita* per tutte quelle somme che si realizzano e si pagano dalla Cassa del Pio Stabilimento, e ne custodisce le giustificazioni.

Nessun Mandato è valido senza il visto del Direttore.

174. Esamina le Note settimanali delle spese interne di famiglia che li vengono passate dall'ajuto Direttore in ordine all'art. 45 e ne redige il Ristretto per riportarsi al Libro di Scrittura.

175. Fa i conteggi coi Debitori e Creditori del Pio Luogo e colle Maestranze e Fornitori del medesimo.

176. Riceve dall'Ispettore e Ispettrice i resultati settimanali dei guadagni che si realizzano dai ricoverati, impiegati nei lavori interni ed esterni dello Stabilimento, e ne tiene separato e dettagliato registro, notando la parte ad essi rilasciata, la parte tenuta in deposito e la parte devoluta al Pio Luogo agli effetti tutti designati al titolo *Del Lavoro.*

177. Ragguaglia le partite a *Entrata* e *Uscita* allo spoglio di cassa, e ne redige il ristretto.

178. Eseguisce in fine ogni commissione inerente alla sua carica, che li venga commessa dal Direttore, o apparisca necessaria per la più esatta cognizione dell' andamento amministrativo del Pio Stabilimento.

179. I giorni in cui il Computista pel disimpegno di queste incombenze è tenuto ad intervenire allo Scrittojo sono il martedì e venerdì d'ogni settimana dalle ore 10 antim. alle ore 3 pom. e qualunque altro richiesto dal bisogno.

DEL CASSIERE.

180. Il Cassiere riceve e custodisce tutte le somme che li vengono pagate, ed eseguisce i pagamenti sui Mandati trasmessili dalla Computisteria col visto del Direttore.

181. Ha incarico di procurare l'esazione delle

rendite fisse spettanti al Pio Stabilimento e di quelle eventuali che di mano in mano si realizzano.

182. Due volte il mese e di conserva col Commesso-Direttore va a estrarre dalle cassette, di che all'art. **11**, il denaro che possano avervi gettato pii Benefattori.

183. Finalmente sottostà due volte almeno nel corso dell'anno a improvvise revisioni di Cassa, ed è responsabile di ogni mancanza che vi si riscontri. A garanzia della sua gestione il Cassiere è tenuto pertanto a dare una competente cauzione, della idoneità della quale è giudice la Deputazione.

184. Pel disimpegno delle surriferite incombenze esso è tenuto a intervenire allo Scrittojo una volta la settimana a indicazione del Direttore dalle ore **10** antim. alle ore **3** pomer. e a ogni altra sua richiesta.

F. Ruschi.
Paolo Folini.
Giuseppe Nistri.

Per copia conforme

F. Ruschi *Gonf.*

Visto d'ordine di S. M.

Torino, addì 31 *Luglio* 1862

Il Ministro dell'Interno
U. Rattazzi.

INDICE